

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2024-2026



Comune di Plesio

CO

Via alla Grona 85

(Fraz. Calveseglio 22010) - Plesio (CO)

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2024-2026	1
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO	4
Premessa.....	4
Quadro normativo di riferimento	4
Le politiche di bilancio: novità per gli Enti Locali della legge di bilancio 2024 e del decreto milleproroghe	5
"Legge di bilancio 2024": disposizioni di maggior interesse per Enti Locali ..	5
"Decreto Milleproroghe": principali novità di interesse per Enti Locali	40
EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE	44
Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio	44
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo	44
Consistenza patrimoniale.....	45
Altre considerazioni sul consuntivo precedente	Errore. Il segnalibro non è definito.
SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO	45
Equilibri finanziari e principi contabili.....	45
Previsioni di cassa	49
Altre considerazioni sulla situazione contabile.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITA'	50
Rilevanza e significativita' di taluni fenomeni	50
Costo e dinamica del personale	50
Livello di indebitamento	51
Societa' partecipate	52
Enti strumentali.....	52
Costo dei principali servizi offerti al cittadino	53
Altre considerazioni sulla gestione	Errore. Il segnalibro non è definito.
ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI	54
Armonizzazione dei sistemi contabili.....	54
Risultato di amministrazione	54
Avanzo o disavanzo applicato in entrata	56
FAL fondo anticipazione di liquidità	57
Gestione contabile e composizione del fondo pluriennale vincolato	57
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	59
Accantonamenti in fondi rischi.....	62
Altre considerazioni sui fenomeni monitorati.....	63

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE	64
Stanziamenti di entrata e attendibilita' delle previsioni	64
Tributi	65
Trasferimenti correnti	65
Entrate extratributarie	66
Entrate in conto capitale	67
Riduzione di attivita' finanziarie	68
Accensione di prestiti	68
Anticipazioni	69
Entrate ricorrenti e non ricorrenti	70
Altre considerazioni sulle entrate	70
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE	71
Stanziamenti di uscita e sostenibilita' delle previsioni	71
Spese correnti	72
Spese in conto capitale	73
Incremento di attivita' finanziarie	74
Rimborso di prestiti	74
Chiusura delle anticipazioni	74
Spese ricorrenti e non ricorrenti	75
Altre considerazioni sulle spese	76
CONCLUSIONI	78

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto è determinato dal principio sopra citato ed ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il presente documento ha essenzialmente tre funzioni fondamentali:

- analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi,
- informativa, che prevede l'indicazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili,
- esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di

- metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
 - il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Le politiche di bilancio: novità per gli Enti Locali della legge di bilancio 2024 e del decreto milleproroghe

"Legge di bilancio 2024": disposizioni di maggior interesse per Enti Locali

La "Legge di bilancio 2024" (legge 29 dicembre 2023, n. 213) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 40.

Di seguito il commento alle principali novità introdotte dalla Manovra per gli Enti Locali e le Società pubbliche.

Art. 1, commi 2-6 – Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta "Dedicata a te"

I commi dal 2 al 6 prevedono finanziamenti per l'anno 2024 dedicati ai cittadini. In particolare, è aumentato di Euro 600 milioni per il 2024 il "*Fondo*" in favore di soggetti con un Isee non superiore a Euro 15.000 destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti, ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico.

Il comma 5 destina, anche per il 2024, Euro 2.231.000 a valere sulle risorse del predetto "*Fondo*" in favore del Masaf per continuare ad avvalersi della stipula di Convenzioni con Concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi.

Infine, sono stanziati Euro 50 milioni per il "*Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti*".

Art. 1, commi 7-13 – Mutui prima casa

Il comma 7 della "*Legge di bilancio 2024*" interviene sulla disciplina del "*Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa*". È prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul predetto "*Fondo*", sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi Iacp, e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di Isee non superiore a Euro 40.000 annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% dell'immobile.

Il comma 8 assegna al "*Fondo*" di garanzia ulteriori Euro 282 milioni per l'anno 2024.

I commi da 9 a 13 prevedono l'inclusione tra le categorie prioritarie di famiglie che:

- includono 3 figli di età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a Euro 40.000 annui;
- includono 4 figli di età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a Euro 45.000 annui
- includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a Euro 50.000 annui.

Art. 1, comma 14 – Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di "Bonus sociale elettrico"

È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di "*Bonus sociale elettrico*".

Art. 1, comma 15 – Esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

La disposizione in esame intende riconoscere per l'anno 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari al 6% a condizione che la retribuzione mensile imponibile, per 13 mensilità, non ecceda l'importo di Euro 2.692, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore 1%, a condizione che la suddetta retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di Euro 1.923.

Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 1, commi 16-17 – Misure fiscali per i "Fringe benefits"

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, la disposizione prevede che non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 3, Tuir), entro il limite complessivo di Euro 2.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del "*Servizio idrico integrato*", dell'Energia elettrica e del Gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della "*prima casa*" ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla "*prima casa*". In aggiunta è previsto, per i restanti

lavoratori dipendenti senza figli a carico, che tale limite complessivo sia innalzato ad Euro 1.000 per la stessa tipologia di valori. Ai fini dell'applicazione del suddetto limite di Euro 2.000, il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il Codice fiscale dei figli.

Art. 1, comma 18 – Detassazione dei premi di risultato

La norma prevede, anche per l'anno 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'Imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a Euro 80.000.

Il limite di reddito agevolato è pari a Euro 3.000 lordi.

Art. 1, comma 19 – Riduzione del canone Rai

La misura del Canone di abbonamento alla televisione per uso privato è rideterminata in Euro 70 per l'anno 2024. Per il miglioramento della qualità del Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, è riconosciuto alla Società "*Rai Spa*" un contributo pari a Euro 430 milioni per l'anno 2024.

Art. 1, commi 27-29 – Rifinanziamento del "Fondo Ccnl. per il personale pubblico" per il triennio 2022-2024

La disposizione prevede un'integrazione degli oneri posti a carico del bilancio statale per la Contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, per il triennio 2022-2024, di Euro 3 miliardi per l'anno 2024 (Euro 3,5 miliardi in totale), in aggiunta a quanto già previsto dall'art. 3 del Dl. n. 145/2023, ed Euro 5 miliardi annui a decorrere dall'anno 2025 (Euro 5,5 miliardi in totale). Tali somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e Irap, concorrano a costituire l'importo complessivo massimo destinato in ciascun anno del triennio di riferimento al rinnovo dei contratti del "*Pubblico Impiego*".

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è previsto un incremento dell'importo dell'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del contratto collettivo nazionale. Tale incremento è pari a 6,7 volte il valore annuale della predetta indennità, che per l'anno 2024 è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023.

Per il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici diversi dall'Amministrazione statale (tra cui Regioni e Enti Locali), gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico, siano posti a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 1, comma 39 – Rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti Locali (Regione Calabria)

La disposizione modifica il comma 3-bis, dell'art. 3 del Dl. n. 44/2023, convertito con Legge n. 74/2023, al fine di fronteggiare l'emergenza migratoria che investe l'Italia, ha esteso a tutte le P.A. aventi sede nel territorio della Regione Calabria facoltà assunzionali precedentemente previste solo per i Comuni di tale Regione, e proroga dal 31 luglio 2023 al 31 agosto 2024 il termine entro il quale comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, le relative esigenze di personale.

Art. 1, comma 43 – "Fondo" relativo alla formazione dei dipendenti pubblici e ai sistemi informativi del Dipartimento della Funzione pubblica

Il comma 43 integra la finalità del "Fondo" istituito dall'art.1, comma 613, della Legge n. 234/2021, aggiungendo, alla finalità già prevista della formazione dei dipendenti pubblici, la previsione di un finanziamento relativo ai Sistemi informativi del Dipartimento della Funzione pubblica; ciò al fine di finanziare gli Interventi necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle P.A. anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del Fascicolo elettronico del dipendente.

Art. 1, commi 45-46 – Aliquota Iva prodotti prima infanzia, igiene intima femminile e pellet

Passa dal 5% al 10% l'aliquota Iva sui prodotti della prima infanzia, quali latte e alimenti per bambini e pannolini, nonché per tutti i tipi di assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile.

L'aliquota sui pellet resta al 10% anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Art. 1, commi 63-64 – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

Locazioni brevi

La norma in commento interviene esclusivamente sulle locazioni brevi; pertanto, per le "altre" locazioni, in caso di opzione per la "cedolare secca", continua a trovare applicazione l'aliquota del 21%, mentre si ha l'innalzamento dell'aliquota al 26% soltanto in caso di locazione di almeno 2 appartamenti. Di conseguenza, in caso di locazione breve di un solo appartamento rimane applicabile l'aliquota del 21%.

Plusvalenze 110%

In base alla previgente normativa fiscale, la persona fisica "privato" che cede un immobile può conseguire una plusvalenza tassabile qualora:

- la cessione sia posta in essere nel quinquennio rispetto all'acquisto/costruzione/donazione dell'immobile ceduto;
- la cessione abbia ad oggetto terreni edificabili. Non consegue una plusvalenza tassabile qualora:
- la cessione sia posta in essere dopo 5 anni dall'acquisto/costruzione/donazione;

- l'immobile ceduto sia stato acquisito per successione oppure sia stato adibito ad abitazione principale del cedente/suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l'acquisto/costruzione e la cessione.

La "*Finanziaria 2024*" individua innanzitutto una nuova "*categoria*" di immobili passibili di generare plusvalori fiscalmente rilevanti, ossia gli immobili oggetto di Interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all'art. 119 del Dl. n. 34/2020, terminati da non più di 10 anni all'atto della cessione.

Sono espressamente esclusi gli immobili:

- acquisiti per successione;
- adibiti ad abitazione principale del cedente/suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni/del periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.

Art. 1, commi 68 e 69 – Disposizioni in materia di locazioni di beni immobili appartenenti alla P.A.

Si apportano modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, di cui al Dpr. n. 296/2005, ampliando la platea di Enti pubblici per i quali la durata di concessioni o locazioni di beni immobili può essere fino a 50 anni e viene disposta la facoltà di formalizzare la rinuncia alla disdetta relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle Amministrazioni utilizzatrici, nel caso di conferimento di beni immobili a Fondi comuni di investimento immobiliare.

Art. 1, comma 70 – Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazione

Il comma 70 apporta modifiche all'art. 1, comma 4, del Dl. n. 32/2019, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del Settore dei Contratti pubblici, per l'accelerazione degli Interventi infrastrutturali, di Rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*".

In particolare, nel primo periodo le parole "*per gli anni dal 2019 al 2023*", sono sostituite con, "*a decorrere dall'anno 2019*", andando così ad ampliare nel tempo la portata applicativa della disposizione, che permette ai Soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

Dopo il terzo periodo ne è aggiunto un altro, che prevede l'adozione di un Decreto di concerto tra Mit e Mef entro 90 giorni dall'entrata in vigore della "*Legge di bilancio*", per la definizione delle modalità di analisi e monitoraggio delle attività di progettazione di cui sopra, in raccordo con quanto previsto quanto previsto dal Dlgs. n. 229/2011, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli Interventi progettati ai sensi del primo periodo.

Art. 1, comma 71 – Disposizioni in materia di trattamento impositivo Imu per gli immobili degli Enti non commerciali (Enc)

Il comma 71 contiene un'interpretazione autentica di quanto disposto dall'art. 1, comma 759, lett. g), della Legge n. 160/2019, con riguardo agli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali. Nello specifico, gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 917/1986, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992 [attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della Legge n. 222/1985] con modalità non commerciali. Inoltre, gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Art. 1, comma 72-74 Disposizioni in materia di pubblicazione delle Delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote Imu

I commi da 72 a 74 introducono una deroga ai termini di pubblicazione all'interno del "*Portale del Federalismo fiscale*" delle Delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote Imu. Nello specifico, per il solo anno 2023, la pubblicazione viene ritenuta tempestiva se inserita all'interno del "Portale" entro il 30 novembre 2023.

Il termine per la pubblicazione, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.

L'eventuale differenza positiva tra l'Imu calcolata sulla base degli atti pubblicati sulla base degli atti sopra richiamati e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.

Inoltre, a decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini ordinari di inserimento e pubblicazione delle delibere (14 ottobre e 28 ottobre) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 1, commi 78-85 – Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del Tuir

Le disposizioni in commento riconoscono, agli esercenti attività d'impresa che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del Tuir.

L'adeguamento potrà essere effettuato, o attraverso l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi, oppure attraverso la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

Circa gli effetti dell'adeguamento rispetto all'eliminazione dei valori, questo comporta il pagamento:

1. dell'Iva, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali è quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
2. di una Imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) ed il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Art. 1, comma 88 – Ritenuta su oneri

Passa dall'8% all'11%, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto prevista all'art. 25 del DL n. 78/2010, che le Banche o Poste Spa applicano sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Si ricorda che i Comuni non devono subire detta ritenuta, non essendo soggetti a Imposizione diretta ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Tuir.

Art. 1, commi 94-97 – Compensazione crediti

Tali disposizioni prevedono che, per compensare il credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, oppure crediti Irpef e relative Addizionali, Imposte sostitutive, Irap, maturati in qualità di sostituto d'imposta, da indicare nel Quadro "RU" della Dichiarazione dei redditi, nonché maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail, i contribuenti interessati sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i Servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con apposito Provvedimento del Direttore.

Dal 1° luglio 2024, i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per Imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad Euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, non possono avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del Dlgs. n. 241/1997.

Tale previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Sempre dal 1° luglio 2024 è previsto che i versamenti delle Imposte siano eseguiti esclusivamente mediante i Servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate compensazioni.

Viene inoltre previsto che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata:

1. dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
2. dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
3. dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli Artigiani ed esercenti attività commerciali e dai Liberi professionisti iscritti alla "*Gestione separata Inps*", a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sono escluse dalle compensazioni le Aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta "*Gestione separata Inps*".

Art. 1, comma 100 – Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti

La norma del comma 100 introduce modifiche alla Sezione III del Capo II del Titolo II del Dpr. n. 602/1973, così che dopo l'art. 75-*bis* è aggiunto l'art. 75-*ter*, rubricato "*Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo*".

Per poter assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'Agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici saranno definite con uno o più Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto dello "*Statuto dei diritti del contribuente*" di cui alla Legge n. 212/2000, dopo consulto del Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nel rispetto del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" di cui al Dlgs. n. 196/2003.

Art. 1, commi 123 e 124 Risorse per Interventi di contrasto alle calamità naturali

I commi in questione istituiscono un "*Fondo*" per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile e per il sostegno dei Comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo.

Il "*Fondo*" ha una dotazione complessiva di Euro 13,5 milioni per il periodo 2024-2026.

Con uno o più Decreti del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si provvederà:

1. ad individuare la quota delle risorse da destinare:
 - all'acquisto e la manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile, quali finalità indicate al comma 4, dell'art. 41, del Dl. n. 50/2017;
 - al sostegno dei Comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 in Abruzzo per Interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa.
2. a definire le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse previste alle lett. a), nn. 1) e 2);
3. relativamente alle finalità previste alla lett. a), n. 1, all'eventuale aggiornamento del Dpcm. 12 aprile 2018.

Art. 1, comma 125 – Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'art. 24 del Dl. n. 201/2011

La disposizione prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia, di cui all'art. 24, comma 6, del Dl. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, è conseguito a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorra successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale e non a 1,5 volte l'importo medesimo, come attualmente previsto.

Al fine di compensare gli effetti della suddetta modifica si prevede:

- l'innalzamento da 2,8 volte a 3 volte l'assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato; a 2,8 per le donne con un figlio; a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli;
- che il trattamento transitorio di pensione anticipata sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;
 - che il trattamento di pensione anticipata decorra dal quarto mese

successivo alla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti.

Art. 1, comma 126 – Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

La norma prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, che gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla "*Gestione separata Inps*", privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà, a domanda, di riscattare, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, parificandoli a periodi di lavoro.

In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto effettuato viene annullato d'ufficio con conseguente restituzione dei contributi. L'onere del riscatto è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'art. 2 del Dlgs. n. 184/1997. Tale onere, per i lavoratori del Settore privato, può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a Euro 30.

Art. 1, comma 131 – Disposizioni in materia di adempimenti contributivi

La norma consente di ritenere assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 da parte delle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti tramite la trasmissione all'Inps esclusivamente delle denunce mensili di cui all'art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003. Le risorse risparmiate con la misura citata costituiscano economie di bilancio.

Inoltre, si prevede la salvezza degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali già passati

Art. 1, commi 136-139 – Misure di flessibilità in uscita

La norma in commento proroga per l'anno 2024:

- "*Ape sociale*", introducendo una modifica diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di Euro 5.000 lordi annui;

- "Opzione donna", per la quale il comma 138 ha elevato il requisito dell'età anagrafica (da 60 a 61 anni) e consente così l'accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2023 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano, alla medesima data, un'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
 - assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
 - sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006. In tal caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero dei figli.

Viene confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe, che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2024 e che possano uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi 5 mesi dell'anno 2023. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi;

- "Quota 103", per cui la disposizione (comma 139) riconosce anche per il 2024 il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. "pensione anticipata flessibile"). Per i soli soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del Sistema contributivo previste dal Dlgs. n. 180/1997 e in ogni caso è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al Sistema pensionistico ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Dl. n. 201/2011. Gli iscritti alle Gestioni pensionistiche che maturano nell'anno 2024 i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella P.A. e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, i dipendenti pubblici, che maturano nell'anno 2024 i

requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (7 mesi ove i requisiti siano maturati nel corso del 2023). Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla "Quota 103" non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento. Il dipendente può rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari attualmente, in genere, a 67 anni);

- la possibilità, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nel 2024, di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà (c.d. bonus Maroni). Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'Ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Art. 1, commi 142-155 – Riconoscimento "Iscro"

Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ("*Iscro*"), introdotta in via sperimentale, in favore dei professionisti iscritti alla "*Gestione separata*" di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

La norma elenca i requisiti per il riconoscimento e la procedura per la richiesta dell'indennità.

È disposto un aumento dell'aliquota dello 0,35% a decorrere dall'anno 2024.

Art. 1, commi 177 e 178 – Incremento misura di supporto per rette relative alla frequenza di Asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche

I commi 177 e 178 prevedono un incremento dell'importo del Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di Asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di 3 anni di età e affetti da gravi patologie croniche per i nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti:

- uno o più figli nati dopo il 1° gennaio 2024;
- presenza, nello stesso nucleo familiare, di almeno un altro figlio che abbia meno di 10 anni;
- Isee non superiore a Euro 40.000.

La misura dell'incremento è pari ad Euro 600 annui per famiglie con Isee inferiore a Euro 25.000 e a Euro 1.100 annui in caso di Isee compreso tra Euro 25.000 e Euro 40.000.

Art. 1, comma 179 Misure in materia di congedi parentali

La disposizione è volta a riconoscere ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023, per il periodo di 3 mesi nei primi 6 anni di vita de bambino, ai sensi dell'art. 34 Dlgs. n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), un'indennità pari al 60% della retribuzione (in luogo del 30%) per un mese ulteriore al primo (per il quale l'indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell'80%, invece che del 30%). Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.

Art. 1 comma 180 – Decontribuzione delle lavoratrici con figli

Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti del Settore privato e del Settore pubblico con contratto a tempo indeterminato che abbiano 3 o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio di età inferiore è previsto un esonero al 100% dei contributi IVS (aliquota per invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico della lavoratrice, fino al limite massimo annuo di Euro 3.000 calcolato su base annua. In via sperimentale per il periodo 2024-2026, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del decimo anno di età del figlio di età inferiore. L'esonero non è riconosciuto per i rapporti di lavoro domestico. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Art. 1, commi 183-185 – Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'Isee

I commi vanno ad escludere dal calcolo dell'Isee i titoli di Stato fino ad un valore complessivo di Euro 50.000. Sono esclusi dal calcolo inoltre alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Art. 1, comma 186 – "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga"

Il comma 186 istituisce il "*Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga*", con una dotazione di Euro 5 milioni a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ciascuno degli anni 2024-2026. Tali risorse sono destinate al finanziamento di Progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze.

Art. 1, commi 187-189 – Stanziamenti relativi al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, al recupero degli uomini autori di violenza e alla realizzazione di centri antiviolenza

È previsto un finanziamento permanente, pari a Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del cosiddetto "*reddito di libertà*" per le donne vittime di violenza. Le risorse

finanziarie – così come quelle disposte da norme precedenti, con risorse limitate agli anni 2020-2023 – sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà; tali risorse saranno ripartite tra le Regioni.

È previsto un incremento nella misura di Euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere, nonché un incremento pari a Euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di Centri contro la violenza nei confronti delle donne.

Art. 1, comma 190-194 – Iniziative per donne vittime di violenze

I commi introducono una serie di misure a sostegno delle donne vittime di violenza.

Nello specifico, sono stati stanziati:

- Euro 3 milioni annui destinati al "*Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica*";
- Euro 20 milioni annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, che serviranno a finanziare il neo-istituito "*Fondo per la creazione di Case rifugio per donne vittime di violenza*".

Sono stati introdotti degli sgravi contributivi per i datori di lavoro privati che, nell'arco degli anni 2024-2026, assumeranno delle donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. Lo sgravio (fino ad Euro 8.000 annui) sarà riconosciuto per massimo 2 anni, in caso di contratto a tempo indeterminato, un anno in caso di contratto a termine e 18 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato.

Art. 1, commi da 198-200 – Livelli essenziali delle prestazioni sociali

Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'art. 1, comma 162, lett. a), b) e c), e comma 170, lett. f), della Legge n. 234/202 (promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti) le Regioni monitorano e rendicontano al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali gli Interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite.

Le Regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale, e rilevano, annualmente per ciascun ambito territoriale sociale, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale.

Con le medesime modalità sono assicurate anche le attività di monitoraggio e gli Interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle

prestazioni di cui alla Legge n. 112/2016, e alla Legge n. 162/1998 (assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sostegno in favore di persone con handicap grave).

L'erogazione delle risorse destinate alle finalità suddette è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle Regioni.

Nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ambiti territoriali sociali, queste sono restituite dalle Regioni, per la successiva assegnazione rispettivamente al "*Fondo per le non autosufficienze*" e al "*Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*".

Art. 1, commi 210-216 – "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità", "Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità", stanziamenti per l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e per i giochi mondiali invernali

Il comma 210 istituisce il "*Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*", con una dotazione pari a Euro 552.177.454 per l'anno 2024 ed a Euro 231.807.485 annui a decorrere dal 2025.

Le risorse del "*Fondo*" sono destinate a finanziare Iniziative collegate a una delle seguenti finalità:

- potenziamento dei Servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo e secondo grado;
- promozione e realizzazione di Infrastrutture, anche digitali, per le Politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- inclusione lavorativa e sportiva;
- Turismo accessibile;
- Iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro- sviluppo e dello spettro autistico;
- Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;
- promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da Enti del Terzo Settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del Principio di sussidiarietà.

Tale "*Fondo*" va a sostituire, il "*Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità*", il "*Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare*", ed il "*Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia*", abrogati con il comma 212.

L'utilizzo del "*Fondo*" e le risorse destinate a ciascun Ente territoriale è disposto con Decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità. Gli Enti territoriali beneficiari saranno sottoposti, a decorrere dal 2025, a monitoraggio e rendicontazione. È prevista inoltre una riduzione nella misura di Euro 320.369.969 per l'anno 2024 e un incremento di Euro 85 milioni annui, a decorrere dal 2026, del "*Fondo per le Politiche in favore delle persone con disabilità*".

È infine autorizzata una spesa di Euro 1,5 milioni per ogni anno dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività strumentali alle funzioni dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, e una spesa di Euro 4 milioni per il 2024 in favore della Fondazione per gli "*Special Olympics World Winter Games*" 2025.

Art. 1, commi 217-223 e 232-43 – Misure per il potenziamento del Sistema sanitario

È previsto il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, che viene incrementato di Euro 3.000 milioni per l'anno 2024, Euro 4.000 milioni per il 2025, ed Euro 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

Inoltre, è stata aggiunta una disposizione che riduce il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di Euro 84 milioni per l'anno 2033, 180 milioni per l'anno 2034, 293 milioni per l'anno 2035 e di Euro 340 milioni annui a decorrere dall'anno 2036.

A fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle Aziende e negli Enti del Servizio sanitario nazionale, di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico.

È autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di Euro 200 milioni per il personale medico e di Euro 80 milioni per il personale sanitario del Comparto. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

È prevista, in via transitoria anche per l'anno 2024, l'assegnazione delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del Ssn. a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Una quota pari ad Euro 50 milioni per l'anno 2024 e una quota pari a Euro 200 milioni, a decorrere dall'anno 2025, sono vincolate per consentire l'aggiornamento dei "*livelli essenziali di assistenza*" ("*lea*").

Art. 1, commi 224-231 – Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali

Si demanda all'Aifa l'aggiornamento del Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle Farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di

dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere, con lo scopo primario di favorire la dispensazione capillare del farmaco a favore della collettività attraverso la rete delle Farmacie di comunità.

Viene inoltre definito un nuovo Sistema di remunerazione delle Farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti. In particolare, il Sistema di remunerazione delle Farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Detto criterio risponde al superamento della remunerazione a percentuale sul prezzo del farmaco, per adottare la soluzione prevalente nei Paesi dell'Unione Europea, fondata su di un sistema misto a 2 quote, di cui una fissa e una variabile, e sulla valorizzazione dell'atto professionale della dispensazione dei medicinali.

È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle Farmacie per il rimborso dei Farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla "*Legge di bilancio 2023*".

Art. 1, commi 242-243 – Disposizioni in materia di obblighi anagrafici

Il comma 242 aumenta le sanzioni amministrative relative alle violazioni degli obblighi anagrafici e del trasferimento di residenza in Italia o verso l'estero. È inoltre introdotta una mitigazione della sanzione per comunicazioni tardive purché rese entro il termine di 90 giorni.

Il comma 243 invece prevede che le Pubbliche Amministrazioni che acquisiscono elementi "*rilevanti*" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano lo comunichino all'Ufficio "*Anagrafe*" del Comune nel quale la persona è residente per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza. Prevede anche che il Comune comunichi all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'*Anagrafe* degli italiani all'estero.

Art. 1, commi 254 e 253 – Misure a favore delle Imprese

Sono rifinanziati i "*Contratti di sviluppo*", individuati come strumento attuativo di alcuni Investimenti del "*Pnrr*" (come l'Investimento 5.3, relativo alla filiera del Trasporto pubblico su gomma, l'Investimento 1.5 relativo alle rinnovabili e alle batterie) di cui all'art. 43 del Dl. n. 112/2008, convertito con la Legge n. 133/2008, relativi ai Programmi di sviluppo industriale, autorizzando a tale fine la spesa di Euro 190 milioni per l'anno 2024, di Euro 310 milioni per l'anno 2025, nonché di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

Art. 1, commi 272-280 – Rifinanziamento Interventi di Investimento e Infrastrutture

Nelle more di individuare ulteriori fonti di finanziamento che possano ridurre l'onere sul bilancio dello Stato, si autorizza una spesa complessiva di Euro 9.312 milioni sul bilancio dello Stato e di Euro 2.312 milioni sulle risorse del "*Fondo di*

Sviluppo e Coesione", per il periodo 2024- 2032, finalizzata alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, il tutto anche al fine di consentire da parte del Cipess l'approvazione del Progetto definitivo entro la fine del 2024.

Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Mit è obbligato a presentare una informativa al Cipess sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'Opera.

Al fine di accelerare la realizzazione degli Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'Impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie Spa, si attribuiscono al Commissario straordinario di cui all'art. 94-*bis*, comma 7-*bis*, del Dl. n. 18/2020, i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli Interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'Impianto funiviario di Savona. Viene autorizzata anche una spesa complessiva di Euro 210.265.400 per l'anno 2024, di Euro 154 milioni per l'anno 2025, di Euro 176 milioni per l'anno 2026, di Euro 70 milioni per l'anno 2027, di Euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029, e di Euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, al fine di dare copertura agli interventi di cui all'Allegato V

Inoltre, al fine di consentire la celere realizzazione degli Interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della Linea ferroviaria adriatica, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli Interventi, con i poteri e le funzioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del Dl. n. 32/2019.

Art. 1, commi 282-284 – Sperimentazione nuovi modelli di Edilizia residenziale pubblica

I commi introducono una serie di misure in materia di Edilizia residenziale pubblica. Gli effetti di queste disposizioni non saranno tangibili nel prossimo futuro posto che le risorse stanziare per alimentare il Fondo *ad hoc* (Euro 50 milioni annui che confluiranno nel "*Fondo per il contrasto al disagio abitativo*", di competenza del Mit) riguardano il biennio 2027-2028.

È demandato a un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di determinare le linee guida per la sperimentazione di nuovi modelli innovativi di Edilizia residenziale pubblica e le relative modalità attuative. I modelli dovranno essere coerenti con le seguenti indicazioni:

1. contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del Patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (*ex 28-quinquies*, comma 2, del Dl. n. 75/2023);
2. destinazione a obiettivi di Edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;
3. realizzazione di Progetti di Edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di "*partenariato pubblico-privato*", finalizzate al recupero o alla

riconversione del Patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lett. a) o alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei Piani regolatori generali.

Art. 1, comma 302 – Finanziamento di Interventi per Strutture e Infrastrutture pubbliche

Al fine di assicurare il finanziamento di Interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di Strutture e Infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, è istituito un Fondo con una dotazione di Euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nello stato di previsione del Mit.

Con Decreto Mit, da adottare entro il 30 gennaio 2024, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente comma, nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un Codice unico di progetto (Cup) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

Art. 1, comma 303 – Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia

Si modificano i commi 913 e 914 dell'art. 1 della "*Legge di bilancio 2019*".

È sostituito il testo del comma 913 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018. Tale modifica è relativa al fatto che le risorse finanziarie derivanti dalla realizzazione dei Progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia, possano essere destinate, con rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento, in relazione ai lavori non ancora appaltati e nei limiti del 40% del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità.

Si introduce il comma 913-*bis*, che prevede il termine di fine lavori sia fissato al 31 dicembre 2026 nel caso in cui i Progetti inseriti nel Programma straordinario investano immobili di interesse storico o artistico ovvero immobili trasferiti agli Enti Locali, in casi circoscritti e motivati valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei Progetti per la Riqualificazione urbana e la Sicurezza delle periferie.

Infine, viene integrato il comma 914, prevedendo che il termine per la stipula delle Convenzioni nell'ambito del Programma straordinario venga prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di Progetto maturate.

Art. 1, comma 304 – Rifinanziamento del "Fondo per la prosecuzione delle Opere pubbliche"

Il comma 304 in commento proroga il meccanismo previsto dall'art. 26 del Dl. n. 50/2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal Direttore dei lavori ovvero annotati,

sotto la responsabilità dello stesso, nel Libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024. A tale riguardo è utile ricordare come l'art. 26 del DL n. 50/2022 aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel Settore degli Appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Nel medesimo Decreto richiamato era stato previsto che tali disposizioni si applicassero ai contratti pubblici di lavori, nonché agli Accordi-quadro delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas Spa, e inoltre che le medesime disposizioni fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei Settori speciali - a condizione che non siano applicati i prezzari regionali - e nei Settori della Difesa e Sicurezza, in quanto compatibili.

La disposizione in commento apporta le ulteriori modifiche all'art. 26 succitato:

- con la variazione del comma 6-bis, relativo ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è stata prevista l'adozione di un nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ulteriore rispetto a quello già previsto per il 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, mediante il quale definire le nuove modalità di accesso al "*Fondo per la prosecuzione delle Opere pubbliche*" e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- con la modifica del comma 6-quater, la dotazione del "*Fondo per la prosecuzione delle Opere pubbliche*", è stata incrementata dagli attuali Euro 500 milioni a 700 milioni per l'anno 2024 stanziando al contempo Euro 100 milioni anche per l'anno 2025;
- al comma 8, terzo periodo, è stata indicata la proroga del termine al 31 dicembre 2024 in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure relativamente gli accordi quadro di lavori già in esecuzione alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022;
- al comma 12, relativo ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'Anas Spa, in essere alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, ora è indicato che la maggiorazione del 20% è estesa agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Al contempo viene precisato che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall'art. 18, comma 2 del DL n. 104/2023, per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal "*Pnrr*", affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021.

Art. 1, comma 305 – Programmazione investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle Organizzazioni e Istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana

Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle Organizzazioni o dalle Istituzioni

internazionali o dell'Unione Europea di cui all'art. 54, comma 13, della Legge n. 449/1997, in sede di programmazione degli Investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i Progetti proposti dalle Amministrazioni pubbliche che abbiano espresso contestualmente alla richiesta di finanziamento e per i medesimi Investimenti la propria disponibilità a stipulare Accordi di progetto con le Organizzazioni o Istituzioni internazionali o dell'Unione Europea, per consentire al Mef di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette Organizzazioni o Istituzioni internazionali o dell'Unione Europea.

Art. 1, commi 333-336 e 339-340 – Misure in materia di Beni culturali

È autorizzata la spesa di Euro 4 milioni annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri Parchi archeologici nazionali, nonché Interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

È disposto che i pagamenti effettuati dai visitatori per i Servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117 del "*Codice dei Beni culturali*", gestiti in forma diretta da tutti gli Istituti e Luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del medesimo "*Codice*", possono essere effettuati anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione dalla Piattaforma "*PagoPa*".

Viene consentito che i versamenti al bilancio dello Stato, disposti con Decreto del Mic, di risorse depositate sui conti di Tesoreria degli Istituti del medesimo Ministero, dotati di autonomia speciale, nonché degli utili delle Società Ales Spa possano essere riassegnati al bilancio del Ministero della Cultura non solo per l'attività di tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale ma anche per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dei settori dello Spettacolo dal vivo, del Cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.

È autorizzata la spesa di Euro 10 milioni annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli Istituti e Luoghi della cultura nazionali, in particolare delle Aree e dei Parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata.

È disposto che il Consiglio dei Ministri conferisce annualmente il titolo di "*Capitale italiana dell'arte contemporanea*" ad una Città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con Decreto del Ministro della Cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Alla Città assegnataria del titolo è attribuita la somma di Euro 1 milione per Interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea.

È incrementata di Euro 1,694 milioni annui, a decorrere dal 2024, la dotazione del "*Fondo per la tutela del Patrimonio culturale*".

Art. 1, commi 359 e 360 – Contributi per l'installazione di colonnine d'emergenza in aree ad alta frequentazione di pubblico

Per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di Polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza, come piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, *campus* universitari, autostrade, strade extraurbane, è autorizzata la spesa di Euro 250.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Con Dm. Interno saranno determinate le modalità attuative e quelle concernenti la presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle somme stanziare.

Art. 1, comma 361 - "Fondo per l'immigrazione"

Il comma 361 in commento destina al "*Fondo per l'Immigrazione*" di cui all'art. 21, comma 1, del Dl. n. 145/2023, un totale di Euro 172,7 milioni per il 2024, 269,1 milioni per il 2025 e 185 milioni nel 2026.

Il "*Fondo*" in questione è destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati.

Art. 1, commi 389-396 – Proroga dello "Stato di Emergenza" e attività di assistenza sul territorio nazionale connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina

È autorizzata la spesa di Euro 274 milioni per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo Stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Lo "*Stato di emergenza*" viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024. Di conseguenza, sono prorogate le misure di assistenza già disposte per gli anni precedenti: le misure di accoglienza diffusa nel limite di 7.000 unità; il sostentamento finanziario per chi ha trovato una sistemazione autonoma; il contributo alle Regioni per l'assistenza sanitaria; le ulteriori forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

È altresì nuovamente autorizzata per il 2024 l'assegnazione di un contributo *una tantum*, nel limite di 40 milioni, per rafforzare l'offerta di Servizi sociali da assegnare ai Comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea.

È rifinanziato, in misura pari a Euro 26 milioni per l'anno 2024, il "*Fondo per le emergenze nazionali*".

È infine prorogata al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione Europea della protezione temporanea, prevedendone altresì la possibilità di conversione in permessi di soggiorno per lavoro.

Art. 1, commi 400-403 – Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

È istituito un "*Fondo*" per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a Euro 285 milioni. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle Politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede inoltre l'impiego di risorse stanziata dalla "*Legge di bilancio 2022*" per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

Art. 1, commi 448 e 449 – Attuazione degli Accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano

In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Mef e il Presidente della Regione Siciliana, al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di Compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50% al 49,11%, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di Euro 350 milioni per l'anno 2024, Euro 400 milioni per l'anno 2025, Euro 450 milioni per l'anno 2026, Euro 500 milioni per l'anno 2027, Euro 550 milioni per l'anno 2028, Euro 600 milioni per l'anno 2029 e di Euro 630 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

Analogamente, in attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Mef, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla Provincia autonoma di Trento l'importo di Euro 107.035.000 e alla Provincia autonoma di Bolzano l'importo di Euro 56.935.000, in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di Compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'art. 75, comma 1, lett. f), del TUE di cui al Dpr. n. 670/1972, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'art. 2, comma 109, della Legge n. 191/2009.

Art. 1, commi da 452 a 454 – Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni

È prorogata fino al 2026 la sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al Piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna Regione per le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni Piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027.

Gli Enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio negli anni 2025 e 2026.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento, in riferimento all'esercizio 2024 ed entro il 30 settembre di ogni anno precedente agli esercizi 2025 e 2026, gli Enti possono comunicare al Mef di non essere interessati alla sospensione.

Art. 1, commi da 455 a 463 – Ripiano disavanzo Regioni

Nelle more di individuazione dei "*Iep*" è riconosciuto per gli anni 2024-2033 alle Regioni a Statuto ordinario che presentano alla data del 31 dicembre 2021 un disavanzo pro-capite (al netto del Danc - "*Debito autorizzato e non contratto*") superiore ad Euro 1.500, un contributo annuo di Euro 20 milioni, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità. Il contributo è ripartito, con Decreto Mef, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del calcolo del disavanzo pro-capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2021, inviati alla "*Bdap*" entro il 15 ottobre 2023, anche su dati di pre-consuntivo.

I contributi sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2024, di un accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione, in cui la Regione si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo stesso ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno la metà del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

L'art. 77 in commento prevede inoltre che le Regioni a Statuto ordinario per i quali sono state rilevate per l'anno 2023 le condizioni di cui al comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, predispongono, entro il 15 maggio 2024, il "*Piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2023*". A tal fine, gli Enti ne danno avviso tramite affissione all'Albo pretorio *on line* entro il 31 gennaio 2024 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del "*Piano di rilevazione*", assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a 60 giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le Istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della Deliberazione di Consiglio o di Giunta, nel rispetto dell'art. 73, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 118/2011.

La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

Successivamente, dopo aver valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, le Regioni, entro il 15 giugno 2024, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40% e l'80% del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso:

1. 40% per i debiti con anzianità maggiore di 10 anni;
2. 50% per i debiti con anzianità maggiore di 5 anni;
3. 60% per i debiti con anzianità maggiore di 3 anni;
4. 80% per i debiti con anzianità inferiore a 3 anni.

La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

La verifica dell'attuazione dell'Accordo e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse assegnate sono effettuati dalla Sezione regionale della Corte dei conti, con cadenza semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche, comunicato dalla Sezione regionale della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Mef, è sospesa l'erogazione del contributo per le annualità successive a quella relativa all'esercizio in corso.

Art. 1, commi 464 e 469 - Risorse per Investimenti Regioni a Statuto ordinario

Al fine di favorire gli Investimenti sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario contributi per Investimenti diretti nel limite complessivo di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna Regione sono indicati nella Tabella 1 di seguito riportata e potranno essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le Regioni a Statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 1 per la realizzazione di una o più Opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per Interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di Sistemi di Trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la Rigenerazione urbana e la Riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

Art. 1, commi da 470 a 474 – Patti con i Comuni

È istituito dal Ministero dell'Interno un "*Fondo*" con una dotazione annua di Euro 50 milioni per gli anni dal 2024 al 2033 da ripartire tra i Comuni che sottoscrivono gli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri (ex art. 43, commi 2 e 8, del Dl. n. 50/2022), al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.

Il "*Fondo*" sarà ripartito con Dm. Interno da emanare entro il 31 marzo 2024. Il riparto è effettuato in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun Ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'Ente. Il contributo di riparto non potrà eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Le somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti Comuni.

L'importo del contributo di riparto erogato annualmente è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite negli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri (ex art. 43, commi 2 e 8, del D.L. n. 50/2022), ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non dovrà essere assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell'arco temporale di durata dell'Accordo.

A decorrere dal 2025, l'effettiva erogazione annuale del contributo di riparto è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Cosfel, del rispetto degli Indicatori del cronoprogramma, allegato agli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi all'esercizio precedente (secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 577, della Legge n. 234/2021), e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'Accordo per tale anno e del presente contributo.

Art. 1, commi 475-476 – Stabilizzazione personale Comuni capoluogo sedi di Città metropolitane in disavanzo finanziario

La disposizione è volta a consentire la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana, che si trovano in "*procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*", con disavanzo pro-capite superiore a Euro 700, destinatari del contributo previsto dall'art. 1, comma 567, della Legge n. 234/2021, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un Accordo, ai sensi del comma 572 del medesimo articolo per il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio. I Comuni interessati possono procedere alle predette assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi previo espletamento di procedura selettiva, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Art. 1, comma 479 – Precisazioni sull'indicazione del Cup sulle fatture per Interventi finanziati con risorse pubbliche

Viene sostituito il comma 7 dell'art. 5 del Dl. 24 febbraio 2023, n. 13, e così precisato, per il controllo e il monitoraggio dell'attuazione di Interventi realizzati con risorse nazionali ed europee (anche risorse "Pnrr"), che l'obbligo di indicare il Cup, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento della richiesta o di assegnazione dell'incentivo, sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato e alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del Cup nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.

Le Amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime norme, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

Art. 1, commi 480-483 – Sostegno finanziario per Enti al termine della "procedura di dissesto finanziario"

Ai fini del riequilibrio strutturale, ai Comuni capoluogo di Città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di Euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla "Bdap" entro il 31 dicembre 2023 (anche su dati di preconsuntivo).

Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo, dovrà essere ripartito con Dm. Interno da adottare entro il 31 marzo 2024.

I Comuni hanno facoltà di istituire, con apposite Delibere consiliari, un incremento dell'Addizionale comunale all'Irpef, in deroga al limite stabilito dall'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 (lo 0,8%), non superiore allo 0,4%, e un'Addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore ad Euro 3 per passeggero.

Tale possibilità deve essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all'incremento della riscossione delle proprie entrate secondo le indicazioni di cui all'art. 1, comma 572, lett. c), della Legge n. 234/2021 ("*Accordo previsto per i Capoluoghi di Città metropolitana in disavanzo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli Investimenti*").

I Comuni interessati che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal "Dissesto" a causa dell'insufficienza della massa attiva, possono proporre ai

singoli creditori la definizione transattiva del credito applicando nuovamente quanto previsto nell'ambito della "*procedura di dissesto*" dall'art. 1, comma 575, della Legge n. 234/2021 (procedura per la definizione dei debiti commerciali con transazioni fino ad oggi prevista solo per i Comuni capoluogo di Città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a Euro 700).

È riconosciuta a tali Enti la facoltà di ricorrere ad un Piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dall'Osl; inoltre, la rinuncia da parte dei creditori agli interessi darà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

Art. 1, comma 484 – "Fondo per le Province in 'Dissesto' o con 'Piano di riequilibrio finanziario pluriennale'"

È istituito un Fondo, con una dotazione di Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di favorire il "*riequilibrio finanziario*" delle Province per le quali alla data del 1° gennaio 2024 è in corso la "*procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*" o di "*dissesto finanziario*".

Il "*Fondo*" sarà ripartito entro il 30 giugno 2024 con Dm. Interno, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla "*Bdap*" entro il 31 maggio 2024.

Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun Ente è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

Art. 1, comma 485 – Contributi progettazione Enti Locali

Sono incrementati da Euro 200 ad Euro 300 milioni per i soli anni 2024, 2025 e 2026 i fondi per favorire gli Investimenti destinati a spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed Efficientamento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del Patrimonio comunale, nonché per Investimenti di messa in sicurezza di strade (art. 1, comma 51, Legge n. 160/2019).

Art. 1, commi 486 e 487 – Contributi specifici ai Comuni per finanziare micro-interventi

Assegnato un contributo di Euro 200.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al Comune di Poggioreale per il recupero di un immobile di sua proprietà da destinare a Museo archeologico.

Al Comune di Montereale Valcellina è assegnato un contributo di Euro 200.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per Interventi infrastrutturali presso il proprio Centro scolastico unificato.

Altri contributi specifici per oltre 70 micro-interventi per circa Euro 20 milioni complessivi saranno distribuiti con apposito Provvedimento governativo nei prossimi giorni; infatti, nella Sessione di bilancio sono stati accolti n. 3 Ordini del giorno che impegnano il Governo a finanziare detti Interventi.

Art. 1, commi 488-493 – Interventi per il Giubileo e Imposta di soggiorno

Per la pianificazione e la realizzazione delle Opere e degli Interventi funzionali per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, anche con riferimento alle risorse umane, è istituito dal Mef un "*Fondo*" di parte corrente con una dotazione pari ad Euro 75 milioni nell'anno 2024, di Euro 305 milioni nell'anno 2025, e di Euro 8 milioni nell'anno 2026. È autorizzata anche la spesa per Interventi di conto capitale nella misura di Euro 50 milioni per il 2024, Euro 70 milioni per l'anno 2025, ed Euro 100 milioni per l'anno 2026; tali risorse saranno ripartite con le modalità di cui all'art. 1, comma 422, della Legge n. 234/2021.

Nel 2025, in occasione del "*Giubileo 2025*", i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni di cui all'art. 4 del Dlgs. n. 23/2011 (Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, i Comuni inclusi negli Elenchi regionali delle Località turistiche o Città d'arte), possono aumentare l'ammontare dell'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio fino a Euro 2 per notte di soggiorno. Il relativo gettito rimane nella disponibilità degli Enti di riferimento per essere destinato a finanziare gli Interventi connessi agli eventi del "*Giubileo 2025*".

Per Roma Capitale e il Comune di Venezia, il contributo previsto dall'art. 14, comma 16, lett. e), del Dl. n. 78/2010 (possibilità di applicare un Contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della Città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di Euro 10 per notte di soggiorno), e dall'art. 1, comma 1129, della Legge n. 145/2018 (possibilità di applicare, per l'accesso con o senza vettore, alla Città antica di Venezia e alle altre Isole minori della Laguna, il Contributo di sbarco alternativamente all'Imposta di soggiorno, fino all'importo massimo), potrà essere ulteriormente aumentato fino ad un massimo di ulteriori Euro 2,00.

In relazione all'Imposta di soggiorno viene modificato anche l'art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011, prevedendo ora che il gettito deve essere destinato a finanziare Interventi in materia di Turismo, compresi quelli a sostegno delle Strutture ricettive, nonché Interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e dei costi relativi al "*Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti*".

Art. 1, comma 494 – Rimodulazione "Fondo di solidarietà comunale"

In attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023 (necessario intervento legislativo per evitare la sopravvenuta promiscuità del "*Fsc*", in origine e in parte senza vincolo di destinazione ma ora con una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di "*capacità fiscale*", ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizi per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione di Servizi sociali, con soluzioni alternative) vengono ridotte le assegnazioni a titolo di "*Fsc*" (al netto della quota Imu) a partire dal 2025 e fino al 2033, modificando l'art. 1, comma 448, della Legge n. 232/2016.

Le risorse ora assegnate mediante il "*Fondo*" sono di Euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, di Euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, di Euro 7.908.608.365 per l'anno 2030, e di Euro 8.672.531.365 per gli anni a decorrere dall'anno 2031, con conseguente diversa ripartizione in quote e fra Enti Locali (art. 1, comma 449, Legge 232/2016).

Art. 1, commi da 495 a 501 – "Fondo speciale equità livello dei servizi"

Sempre in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023, di pari passo con quanto indicato nel commento ai commi da 495 a 497, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, un "*Fondo speciale*" speciale con una dotazione pari ad Euro 858.923.000 per il 2025, ad Euro 1.069.923.000 per il 2026, ad Euro 1.808.923.000 per il 2027, ad Euro 1.876.923.000 per il 2028, ad Euro 725.923.000 per il 2029, e ad Euro 763.923.000 per l'anno 2030.

Viene quindi specificata anche la ripartizione del "*Fondo speciale equità livello dei servizi*" nelle seguenti quote:

- quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei "*Servizi sociali comunali*" svolti in forma singola o associata per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario: Euro 390.923.000 per l'anno 2025, Euro 442.923.000 per l'anno 2026, Euro 501.923.000 per l'anno 2027, Euro 559.923.000 per l'anno 2028, Euro 618.923.000 per l'anno 2029 e Euro 650.923.000 per l'anno 2030. I contributi saranno ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la Funzione "*Servizi sociali*" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in osservanza del "*livello essenziale delle prestazioni*", in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026 l'obiettivo di servizio di un rapporto tra Assistenti sociali impiegati nei "*Servizi sociali territoriali*" e popolazione residente pari a 1 a 6.500.

Il "*Fondo*" sarà destinato, per un importo di Euro 68 milioni per l'anno 2025, di Euro 77 milioni per l'anno 2026, di Euro 87 milioni per l'anno 2027, di Euro 97 milioni per l'anno 2028, di Euro 107 milioni per l'anno 2029 e di Euro 113 milioni nel 2030, in favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. La ripartizione del contributo dovrà avvenire con Dm. Interno entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto dei fabbisogni standard (in base ad apposita istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della Regione Sardegna). I contributi, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, saranno stabiliti con Dpcm. entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento (in base ad apposita istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del Settore), e previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali; in caso di mancata Intesa oltre il 15° giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, il Decreto di cui al periodo precedente potrà essere comunque emanato;

- quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun Comune o Bacino territoriale è tenuto a garantire, per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna: Euro 300 milioni per l'anno 2025, Euro 450 milioni per l'anno 2026 e Euro 1.100 milioni annui per gli anni 2027 e 2028. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei Nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato. Tenuto conto delle suddette risorse aggiuntive, i Comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del Bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del "*livello essenziale della prestazione*" attraverso obiettivi di servizio annuali. L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del Comune o del Bacino territoriale di appartenenza, sarà fissato con Decreto, dando priorità ai Bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i Comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio sarà progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo sarà ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con Dm. Interno, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la Funzione "*Asili nido*" approvati dalla stessa Commissione. Con il citato Decreto saranno anche disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del Bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei Servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse assegnate con la presente disposizione e nei limiti delle stesse; in proposito si applica l'art. 57, comma 3-*septies*, del D.L. n. 104/2020 (irrelevanza ai fini della verifica dei valori soglia per le assunzioni);
- quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei "*Lep*", il numero di studenti disabili frequentanti la Scuola dell'infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, destinata ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna: Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e Euro 120 milioni annui per gli anni 2027 e 2028.

Il contributo sarà ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con Dm. Interno, tenendo conto dei costi standard relativi alla componente Trasporto disabili della Funzione "*Istruzione pubblica*" approvati. Con il Decreto (fino alla definizione dei "*lep*") saranno anche disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da

conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti per ciascuno degli anni 2021 e successivi il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Dm. per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la Sose Spa inviterà l'Ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi. Qualora, decorsi inutilmente i 30 giorni, perduri l'inadempimento, la Sose Spa trasmetterà specifica comunicazione al Ministero dell'Interno, il quale dovrà provvedere con proprio Decreto al commissariamento dell'Ente (o al recupero delle somme nel caso in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento). Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della Sose Spa, il Ministero dell'Interno provvede alla nomina di un Commissario che deve essere individuato nel Sindaco pro-tempore del Comune inadempiente; il Commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato e/o il "lep" venga garantito. In caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'Ente, il Ministero dell'Interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto. Le somme restano nella disponibilità di ciascun Comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie (e nel caso in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato).

Con Dm. Interno, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle ripartizioni di cui sopra.

Art. 1, commi da 502 a 505 – Misure in favore di piccoli Comuni, Aree interne e Aree territoriali svantaggiate

È istituito un "*Fondo*" con una dotazione di Euro 30 milioni per l'anno 2024 in favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, caratterizzati da:

1. popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022 ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
2. reddito medio pro-capite inferiore di oltre Euro 3.000 rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili;
3. Ivsm superiore alla media nazionale.

Il "*Fondo*" sarà ripartito in proporzione alla popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022, con Dm. Interno da adottare entro il 28 febbraio 2024.

Al fine di agevolare l'accesso ai servizi di pagamento, con particolare riferimento alle Aree interne e a rischio di desertificazione, viene modificato l'art. 17, comma 6, del Dlgs. n. 231/2007, prevedendo ora che nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica Poste Italiane Spa, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali

di qualsiasi importo; nel servizio di prelievo di contante, l'osservanza di tali obblighi è dovuta per le operazioni occasionali che superino l'importo complessivo di Euro 250 al giorno.

Nei casi in cui la citata prestazione di servizi di pagamento sia effettuata tramite Soggetti convenzionati e Agenti restano ferme le disposizioni di cui all'art. 44, comma 3, del Dlgs. n. 231/2007 (non applicazione degli obblighi di "*adeguata verifica*" per i pagamenti di tributi o sanzioni in favore di Pubbliche Amministrazioni o per i pagamenti del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché per pagamenti di bollettini).

Il "*Fondo*" per la valorizzazione e la promozione delle Aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 6, comma 7, del Dl. n. 81/2007) è incrementato di Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 1, commi 506 e 507 – Certificazione "perdita di gettito" per il monitoraggio della congruità del "Fondo per le funzioni fondamentali degli Enti Locali" e recupero somme in eccesso

Si prevede il possibile recupero rateizzato delle risorse ricevute in eccesso da parte degli Enti Locali a titolo di "*Fondo per le funzioni fondamentali degli Enti Locali*" (c.d. "*Fondone*"), come risultanti dalla Certificazione "*Covid-19*") appositamente verificata a consuntivo dall'apposito Tavolo tecnico.

Le somme in eccesso saranno quindi acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità che saranno indicate nell'apposito Dm. Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

Entro l'anno 2027 dovrà essere assicurato dagli Enti Locali interessati, in ogni caso, un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a Euro 70 milioni.

Art. 1, comma 508 – "Fondo" per gli Enti Locali con Certificazioni "Covid-19" in deficit

È istituito un "*Fondo*" di importo pari a Euro 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare prioritariamente e in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli Enti Locali in *deficit* di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da "*Covid-19*" sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal Dm. Interno, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 106 del Dl. n. 34/2020 (verifica a consuntivo da parte del Tavolo tecnico delle Certificazioni "*Covid-19*" sulla "*perdita di gettito*").

Un apposito Dm. Interno, da adottarsi entro il 15 febbraio 2024 previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, stabilirà criteri, modalità e importi da assegnare agli Enti Locali (anche le eventuali disponibilità residue saranno comunque assegnate, per ciascun anno, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane).

Art. 1 comma 509 – Riduzione di stanziamenti per i soggetti che ampliano le proprie attività economiche in Comuni di piccole dimensioni

Vengono ridotte (modificando l'art. 30-ter, del Dl. n. 34/2019) a Euro 19 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a Euro 13 milioni per l'anno 2026 e a Euro 17 milioni per l'anno 2027, le agevolazioni in favore dei soggetti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti,

ed esercenti attività nei settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio [limitatamente agli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Dlgs. n. 114/1998, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico].

Art. 1, comma 510 – Riduzione "Fondo investimenti" per i Comuni ex art. 30, comma 14-bis, Dl. n. 34/2019

Con il comma 510 sono ridotte le risorse di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Dl. n. 34/2019 (contributi a favore dei Comuni per potenziare gli Investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli Interventi di Efficientamento energetico e Sviluppo territoriale sostenibile), in misura pari a Euro 44 milioni per l'anno 2024, a Euro 14 milioni per l'anno 2025 e a Euro 26 milioni per l'anno 2027.

Art. 1, commi da 533 a 535 – "Contributo di finanza pubblica" dal 2024 al 2028 da parte di Comuni, Province e Città metropolitane

I Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna (per il contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei Principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea) dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a Euro 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui Euro 200 milioni annui a carico dei Comuni ed Euro 50 milioni annui a carico delle Province e delle Città metropolitane. Tale contributo sarà proporzionato agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12 - "*Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia*", come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 (o dall'ultimo rendiconto approvato) e terrà conto delle risorse del "*Pnrr*" assegnate a ciascun Ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal Sistema informativo di cui all'art. 1, comma 1043, della Legge n. 178/2020 (già previsto per il monitoraggio dell'attuazione del *Next Generation Eu-Italia*).

Risulteranno esclusi dal contributo di finanza pubblica gli Enti Locali in "*dissesto finanziario*" o in "*procedura di riequilibrio finanziario*" alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 572, della Legge n. 234/2021, e di cui all'art. 43, comma 2, del Dl. n. 50/2022).

Gli importi del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun Ente saranno determinati con Dm. Interno, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali; in caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all'Ordine del giorno della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni il Decreto dovrà essere comunque adottato.

Il contributo alla finanza pubblica sarà trattenuto dal Ministero dell'Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di "*Fondo di solidarietà comunale*" (art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012), per i Comuni, e sulle somme spettanti a titolo di Fondo unico distinto per le Province e le Città metropolitane (art. 1, comma 783, della Legge n. 178/2020).

Gli Enti Locali dovranno accertare in entrata le somme spettanti a titolo di "*Fondo di solidarietà comunale*" e a titolo di Fondo unico e impegnare in spesa il concorso alla finanza pubblica per la quota spettante del suddetto "*contributo di finanza pubblica*", con emissione di mandati versati in quietanza di entrata; in caso di incapienza, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012 (recupero somme a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'Interno).

Art. 1, commi da 551-553 – "Fondi Mef" per il Sociale e le Infrastrutture

È istituito un apposito "*Fondo Mef*", con una dotazione di Euro 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli Enti Locali e alla realizzazione di Interventi in materia Sociale e di Infrastrutture, Sport e Cultura.

È istituito presso il Mef un apposito Fondo di conto capitale, con una dotazione di Euro 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per Investimenti in materia di Infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Con uno o più Dpcm., da adottare entro il 30 gennaio 2024, saranno ripartite le risorse dei fondi. Gli Interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal Cup e monitorati (stato di attuazione e utilizzo finanziamento nei tempi previsti) ai sensi del Dlgs. n. 229/2011.

Art. 1, comma 560 – Esenzione Imu per i fabbricati danneggiati a seguito dell'evento sismico nel Comune di Umbertide

Il comma 560 introduce l'esenzione Imu a favore dei fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di Ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L'esenzione opera a valere per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024. Con successivo Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2024, saranno stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito, nel limite massimo di Euro 110.000.

"Decreto Milleproroghe": principali novità di interesse per Enti Locali

Il "*Decreto Milleproroghe*" (Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Tra le misure d'interesse per gli Enti Locali si segnala l'estensione della possibilità di utilizzo del personale della Funzione pubblica per le funzioni di Segretario comunale fino al 31 dicembre 2024. Allo stesso modo, è prorogata al 31 dicembre 2024 la Convenzione per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, e al 30 giugno 2024 la possibilità di "*stabilizzare*" con assunzioni a tempo indeterminato, pieno o *part-time*. Altrettanto rilevanti sono le proroghe relative alla gestione associata e agli incarichi di Vice-Segretario comunale per i Comuni di piccole dimensioni. Degna di nota è la proroga della possibilità per gli Enti Locali in "*Dissesto*" di procedere all'accantonamento per la ricostituzione del "*Fondo anticipazioni liquidità*" non ancora rimborsato al prossimo 31 dicembre 2024, a partire dal rendiconto 2024.

Si riporta di seguito il commento delle norme più rilevanti per gli Enti Locali, le loro Società ed Aziende pubbliche.

Art. 1, comma 1 – Utilizzo personale della Funzione pubblica per funzioni di Segretario comunale

La modifica all'art. 1, comma 6-*quater*, del Dl. n. 216/2011, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione pubblica per svolgere le funzioni di Segretario comunale.

Art. 1, comma 6 – Proroga convenzioni e stabilizzazione "*Lsu/Lpu*"

La disposizione estende al 31 dicembre 2024 il termine previsto dal comma 162 della Legge n. 160/2019 ("*Legge di bilancio 2020*") che consente la proroga delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78, comma 2, della Legge n. 388/2000, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 81/2000, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, viene prorogato al 30 giugno 2024 il termine previsto dal successivo comma 495 della Legge n. 160/2019 che dispone la possibilità di "*stabilizzare*" con assunzioni a tempo indeterminato, pieno o *part-time*, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, alla programmazione dei fabbisogni di personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.

Art. 1, comma 16 – Regolarizzazione delle posizioni contributive Inps per dipendenti e collaboratori della P.A.

La disposizione in commento ha previsto la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, di cui all'art. 3, comma 10-*bis*, della Legge n. 335/1995, così come modificato dal DL n. 4/2019.

È inoltre prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute comunicare e adempiere al versamento dei contributi per la "*Gestione separata*" di cui all'art. 3, comma 10-*ter*, della Legge n. 335/1995.

Art. 2, comma 1 – Utilizzo dichiarazioni sostitutive per cittadini extra-Ue

Si modifica l'art. 17, comma 4-*quater*, del DL n. 5/2012, al fine di prorogare al 31 dicembre 2024 la possibilità per i cittadini extraUE e soggiornanti in Italia di continuare ad utilizzare le dichiarazioni sostitutive di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Art. 2, comma 2 – Gestione associate dei piccoli Comuni partecipati ad un'Unione

Nelle more della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle "*funzioni fondamentali*" dei Comuni, viene modificato l'art. 18-*bis* del DL n. 162/2019, e così prorogato al 31 dicembre 2024 l'inizio dell'obbligo dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti appartenenti a un'Unione di svolgere in forma associata tutte le proprie "*funzioni fondamentali*".

Art. 2, comma 3 – Procedure semplificate per reclutare i Segretari comunali

Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di Segretario comunale e provinciale, di cui all'art. 25-*bis*, del DL n. 104/2020, possono essere applicate ai Bandi di concorso per il reclutamento fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2, comma 5 – Incarichi di Vice-Segretario comunale

La modifica dell'art. 14-*sexies* del DL n. 176/2022, proroga di un anno, al 31 dicembre 2024, la possibilità dei Comuni sotto i 5.000 abitanti o sotto i 10.000 qualora abbiano stipulato con altri Comuni Convenzioni per l'Ufficio segreteria (con sede vacante di Segreteria, con procedura di assegnazione dell'incarico andata deserta e con impossibilità di nomina di un reggente a scavalco) di attribuire le funzioni di Vice-Segretario, su richiesta del Sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, per un periodo massimo di 36 mesi ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno 2 anni presso un Ente Locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale.

Art. 2, comma 6 – Ricostituzione del Fal

Viene modificato l'art. 16, comma 6-*ter*, del DL n. 115/2022. Prorogata la possibilità per gli Enti Locali in "*Dissesto*" di procedere all'accantonamento per la ricostituzione del "*Fondo anticipazioni liquidità*" ("*Fal*") non ancora rimborsato al prossimo 31 dicembre 2024, a partire dal rendiconto 2024.

Art. 3, comma 2 – Definizione della massa passiva relativa al Piano di rientro di Roma Capitale

È prorogato al 31 dicembre 2024, modificando l'art. 1, comma 927, della Legge n. 145/2018, il termine per la presentazione delle Istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni pregresse contratte dal Comune di Roma antecedentemente al 28 aprile 2008, con il fine di addivenire a rendere definitiva la rilevazione della massa passiva del Piano di rientro della Capitale.

Art. 3, comma 3 – Divieto di fattura elettronica anche per il 2024 per gli Operatori sanitari

Al fine di rispettare le prescrizioni dettate per la tutela dei dati personali dal Garante *Privacy*, viene vietata anche per il 2024 l'emissione di fattura elettronica tramite "Sdi" per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche così come disposto dall'art. 10-*bis* del DL n. 119/2018. Il divieto riguarda tutti gli Operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema "Tessera sanitaria", ai fini della redazione della Dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 3, comma 6 – Proroga dei termini per la notifica di atti di recupero

È prevista la proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti di recupero, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024. Trattasi degli atti di recupero con riferimento per lo più alle agevolazioni di cui agli artt. 121 e 122, del DL n. 34/2020, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, erogati dalla suddetta Agenzia, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

Art. 3, commi 9-11 – Differimento del termine per gli adempimenti, che implicano l'utilizzo della Piattaforma informatica, della Regione Molise

In considerazione dell'attacco subito dai Sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le Strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi Enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Tali disposizioni non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei Traguardi e degli Obiettivi del "Pnrr", né a quelli relativi alla realizzazione degli Interventi previsti dal "Pnc".

In caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Molise e dei suoi Enti strumentali, sono sospesi gli obblighi di pubblicità da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui al Dlgs. n. 33/20131.

Art. 4, comma 7 – Farmacia dei servizi

Prorogata per tutto il 2024 anche la sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie (farmacia dei servizi) con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5, comma 3 – Proroga di termini in materia di Istruzione e Merito

Al fine di garantire l'attuazione della Riforma "1.3– *Riorganizzazione del Sistema scolastico*" della *Missione 4 – Componente 1* del "Pnrr", per il solo Anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della Rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024. Fermi restando il contingente organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei Servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione, le Regioni, per il solo Anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di Autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di Dirigente scolastico e di Direttore dei Servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione (Decreto n. 127/2023), alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. Tale facoltà è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della Rete scolastica.

Art. 8, comma 5 – Proroga delle misure di semplificazione in materia di Contratti pubblici "Pnrr" e "Pnc" Prevista la proroga di 6 mesi (dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024) delle misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici "Pnrr" e "Pnc" e in materia di procedimenti amministrativi previsti dal Decreto-legge n. 77/2021, così come modificato dall'art. 14, comma 4, del Dl. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 8, comma 7 – Proroga in materia di procedura negoziata

Si tratta della proroga ulteriore di un termine già prorogato. Il termine originario era al 30 settembre 2023, poi spostato al 31 dicembre 2023 e adesso al 30 giugno 2024. Si favorisce quindi il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del Dlgs. n. 50/2016, per i Settori ordinari e di cui all'art. 125 del Dlgs. 50/2016, per i Settori speciali, anche in caso Operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da "Covid-19" e secondo le modalità previste dall'art. 63 del Dlgs. n. 270/1999, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Art. 14, comma 2 – Proroga di termini in materia di sport

Il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici è prorogato al 31 dicembre 2024, al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle Opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle Opere previste e finanziate dalla Legge n. 65/2012.

Art. 17, comma 1 – Proroga dei termini per Interventi nelle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 Disposta la proroga dei termini fissati con Decreti Mef, relativi agli Interventi nelle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 a valere sul "Pnc", "Fondo Complementare al 'Pnrr'", per l'effettuazione degli Interventi di rilancio delle Aree di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

Efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), **Efficacia** (attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività) ed **Economicità** (perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile) sono i tre presupposti per garantire la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Obiettivo che va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito a consuntivo. Il risultato di ciascun esercizio va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono, infatti, sulle decisioni di entrata e spesa del successivo, rappresentandone l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, sui quali di seguito riportiamo

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua i risultati finanziari, prodotti dalla gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto dalla differenza tra la giacenza iniziale, sommata alle riscossioni verificatesi nel corso dell'esercizio, e i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono incassi e pagamenti che hanno impiegato risorse dell'anno o rimanenze di esercizi precedenti. I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati si può affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto nè sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

Situazione Finanziaria rendiconto 2022		Composizione		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di Cassa Iniziale	+	€ 1.030.013,77		€ 1.030.013,77
Riscossioni	+	€ 90.046,05	€ 1.386.084,66	€ 1.476.130,71
Pagamenti	-	€ 169.060,58	€ 1.058.129,22	€ 1.227.189,80
Situazione Contabile di Cassa				€ 1.278.954,68
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31-12	-			€ 0,00
Fondo di cassa Finale				€ 1.278.954,68
Residui attivi	+	€ 132.831,33	€ 118.379,20	€ 251.210,53
Residui Passivi	-	€ 124.269,62	€ 213.857,19	€ 338.126,81
Risultato Contabile				€ 1.192.038,40
Fpv per spese correnti (FPV/U)	-			€ 5.721,73
Fpv per spese in conto capitale (FPV/U)	-			€ 168.998,53
Risultato Effettivo				€ 1.017.318,14

Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Nel prospetto dell'attivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie non immobilizzate e disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. In quello del passivo sono indicati, invece, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale.

Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Stato Patrimoniale Attivo

Descrizione	Stanziamiento 2022
Totale Crediti vs Partecipanti	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 18.110,02
Totale immobilizzazioni materiali	€ 10.980.448,05
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 10.282,89
Totale rimanenze	€ 0,00
Totale crediti	€ 251.210,53
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00
Totale disponibilita' liquide	€ 1.278.954,68
Totale Ratei e Riscontri	€ 0,00
Totale	€ 12.539.006,17

Stato Patrimoniale Passivo

Descrizione	Stanziamiento 2022
Totale Patrimonio Netto	€ 11.724.587,57
Totale Fondo Rischi ed Oneri	€ 34.130,16
Totale T.F.R.	€ 0,00
Totale Debiti	€ 780.288,44
Totale Ratei e Riscontri	€ 0,00
Totale passivo	€ 12.539.006,17

SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Le previsioni sui primi due anni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del TUEL).

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 1.441.636,79			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	+		€ 982.650,00	€ 982.650,00	€ 982.650,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	-		€ 942.575,88	€ 942.205,93	€ 940.090,08
- di cui fondo plur. vincolato			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità			€ 17.529,60	€ 17.529,60	€ 17.529,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	-		€ 40.074,12	€ 40.444,07	€ 42.559,92
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			€ 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	+		€ 0,00		

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+		€ 1.426.404,30	€ 148.000,00	€ 148.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-		€ 1.426.404,30	€ 148.000,00	€ 148.000,00
- di cui fondo plur. vincolato di spesa			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	+		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	-		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti(H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	-		€ 0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Previsioni di cassa

Il bilancio di previsione è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste particolari continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

Il prospetto riporta la situazione complessiva del primo anno di previsione ed evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

Entrate	Cassa 2024	Competenza 2024	Spese	Cassa 2024	Competenza 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	€ 1.441.636,79				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		€ 0,00	Disavanzo di amministrazione		€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato		€ 0,00			
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 873.664,91	€ 811.000,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	€ 1.085.725,63	€ 942.575,88
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 26.725,09	€ 26.500,00			
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 145.150,00	€ 145.150,00			
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 1.559.844,22	€ 1.426.404,30	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.878.166,40	€ 1.426.404,30
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 2.605.384,22	€ 2.409.054,30	Totale spese finali	€ 2.963.892,03	€ 2.368.980,18
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	€ 40.074,12	€ 40.074,12
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 219.000,00	€ 219.000,00	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 221.900,00	€ 219.000,00
Totale titoli	€ 2.824.384,22	€ 2.628.054,30	Totale titoli	€ 3.225.866,15	€ 2.628.054,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 4.266.021,01	€ 2.628.054,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 3.225.866,15	€ 2.628.054,30

ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITA'

Rilevanza e significativita' di taluni fenomeni

I documenti ufficiali forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado cioè di influenzare le scelte degli utenti per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità, individuando nel costo del personale, nel livello complessivo dell'indebitamento, nell'esposizione netta per interessi passivi, nel possesso di partecipazioni in società e nella disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento. Parliamo di fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

Costo e dinamica del personale

Se la definizione degli obiettivi generali e dei programmi della pubblica amministrazione è affidata agli organi di governo di estrazione politica, la loro applicazione, dal punto di vista operativo, è in capo ad una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Il costo del fattore umano è, dunque, prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione. La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza della quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Annualità	Personale Previsto in Pianta Organica	Dipendenti di Ruolo	Dipendenti Non di Ruolo	Spesa per il Personale	Spesa Corrente Complessiva
2024	5	5	0	224300,00	942575,88
2025	5	5	0	224300,00	942205,93
2026	5	5	0	224300,00	940090,08

(La spesa del personale indicata è quella risultante dal piano del fabbisogno triennale)

Livello di indebitamento

Contrarre un mutuo, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento della quota annuale per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono spese del bilancio a tutti gli effetti. Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, è stata attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente previsto dall'art. 204 del TUEL.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi con carattere d'urgenza.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000				
		Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	€ 735.634,59	€ 900.224,59	€ 900.224,59
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	€ 76.908,91	€ 57.325,83	€ 57.325,83
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	€ 129.245,76	€ 129.065,35	€ 129.065,35
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		€ 941.789,26	€ 1.086.615,77	€ 1.086.615,77
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale: (1)	(+)	€ 94.178,92	€ 108.661,57	€ 108.661,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023 (2)	(-)	€ 20.050,48	€ 18.041,13	€ 15.925,28
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		€ 74.128,44	€ 90.620,44	€ 92.736,29
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2023	(+)	€ 390.805,03	€ 352.370,31	€ 309.810,39
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		€ 390.805,03	€ 352.370,31	€ 309.810,39
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<p>(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.</p>				
<p>(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi</p>				

Società partecipate

Dal momento in cui la legge lascia libera scelta all'amministrazione pubblica sulle modalità di gestione dei servizi, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato, queste sono libere di affidarli anche a società private, direttamente costituite o partecipate

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Denominazione Società Partecipata	Sito Internet	Quota % di Partecipazione
COMO ACQUA S.R.L.	comune.plesio.co.it	0,001%
S.P.T. HOLDING S.R.L.	comune.plesio.co.it	0,097%
AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI	comune.plesio.co.it	2,29%

Enti strumentali

Oltre alle società partecipate, un ente locale, nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi anche di enti pubblici economici strumentali, provvisto di autonomia imprenditoriale, che tende alla copertura dei costi di esercizio con la remunerazione dei fattori produttivi impiegati. L'azienda è istituzionalmente dipendente dall'ente locale, a cui si lega con vincoli assai stretti e relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli ed alla vigilanza, al punto da costituire un elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato ma solo la configura come un nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici, distinto dall'ente proprietario, e con una propria autonomia decisionale. Si tratta, pertanto, di organi strumentali collegati all'ente che le ha costituite e con gli stessi limiti posti al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza.

Anche in questo caso, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione. In presenza di rapporti giuridici di questa natura, pertanto, le valutazioni che accompagnano la stesura della Nota integrativa ricalcano quanto già descritto per le partecipazioni.

Costo dei principali servizi offerti al cittadino

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, in fase di formazione del bilancio è stata definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni.

Con la medesima prospettiva sono stati anche valutati i risvolti finanziari di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare attenzione è stata data all'eventuale presenza di sopraggiunte prescrizioni normative o di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che potessero avere effetti negativi sul normale svolgimento delle attività oppure, più in generale, sugli equilibri contabili o di bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Servizio	Risultato 2024	Risultato 2025	Risultato 2026
REFEZIONE SCOLASTICA	60%	60%	60%

ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

Armonizzazione dei sistemi contabili

Dal 2015 è stata introdotta la nuova contabilità armonizzata. Il nuovo sistema, a partire dal 2017 impone un ulteriore allargamento alla contabilità economico-patrimoniale e alla redazione del bilancio consolidato. Il tutto nell'ambito dei nuovi principi contabili che hanno l'obiettivo di rendere più trasparente, efficiente nell'uso e più responsabilizzante l'apparato amministrativo.

Dal 1 gennaio 2016 sono adottati gli schemi di bilancio che prevedono un arco temporale pari al triennio e per il primo anno anche la previsione di cassa. Gli schemi sono redatti per missioni e programmi.

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione.

Le poste contabili sono state valutate nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali per non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, del risultato di amministrazione presunto, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato, della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità, degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

Risultato di amministrazione

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2023. Questo allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso; qualora dalla verifica dovesse emergere un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno

specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano ed alla copertura.

Il risultato di amministrazione, presunto o definitivo, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2023		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	€ 1.017.318,14
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	€ 174.720,26
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	€ 1.811.181,85
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	€ 1.931.378,10
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	€ 2.545,39
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	€ 0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	€ 12.564,39
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	€ 1.081.861,15
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	€ 0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	€ 0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	€ 0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	€ 0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	€ 0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 (1)	€ 0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 (2)	€ 1.081.861,15
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)	€ 0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	€ 0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	€ 0,00
	Fondo contenzioso (5)	€ 0,00
	Altri accantonamenti (5)	€ 0,00
	B) Totale parte accantonata	€ 0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
	Altri vincoli	€ 0,00
	C) Totale parte vincolata	€ 0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	€ 0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ 1.081.861,15
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023		
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
	Utilizzo altri vincoli	€ 0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00

<p><i>(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2024</i></p> <p><i>(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria</i></p> <p><i>(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato</i></p> <p><i>(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio [[anno-2]], incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2023 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo [[anno-2]]. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 è approvato nel corso dell'esercizio 2024, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2023</i></p> <p><i>(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio [[anno-2]], incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2023 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo [[anno-2]]. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 è approvato nel corso dell'esercizio 2024, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2024</i></p> <p><i>(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2024 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015</i></p>
--

Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U).

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e più precisamente nell'ipotesi in cui si fosse optato per l'immediato utilizzo della quota vincolata di avanzo presunto, esiste l'obbligo per la giunta di approvare il prospetto aggiornato con il calcolo del risultato presunto predisposto sulla base di un pre-consuntivo delle entrate e delle spese vincolate. Il termine ordinatorio di questo adempimento di natura formale è il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Se dal prospetto dovesse emergere che la quota vincolata di avanzo presunto è stata applicata al bilancio per un importo superiore al dato ufficiale di consuntivo, con successiva variazione l'ente sarebbe obbligato a correggere l'iniziale errore di valutazione ridimensionando la quota di risultato vincolato originariamente applicata.

Se dal medesimo prospetto, che è tenuto costantemente aggiornato sulla scorta delle informazioni che si perfezionano man mano che ci si avvicina al rendiconto, emerge che il risultato di amministrazione presunto non è nemmeno sufficiente a garantire la riproposizione delle quota accantonata, vincolata e destinata agli

investimenti, la differenza in difetto deve essere iscritta nel primo esercizio del nuovo bilancio sotto forma di disavanzo dovuto al mancato ripristino del vincolo di destinazione. Questa casistica, ovviamente, non riguarda l'ente pubblico che approva il bilancio dopo avere già deliberato il rendiconto dell'esercizio precedente, situazione nella quale non esiste più alcun margine d'incertezza nella composizione del risultato di amministrazione e delle sue componenti oggetto di vincolo.

Dal punto di vista strettamente operativo, l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto, ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente, può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario. In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

NON SI APPLICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PUNTO AL BILANCIO DI PREVISIONE.

FAL fondo anticipazione di liquidità

NON RICORRE LA NECESSITA' DI COSTITUIRE TALE FONDO

Gestione contabile e composizione del fondo pluriennale vincolato

Come stabilito dal principio contabile 4.2 del D.lgs 118/2011, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito in più esercizi, situazione che se non gestita correttamente porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (per mancata imputazione della spesa) e di disavanzo in quelli immediatamente successivi (per mancata copertura di una spesa). Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porre rimedio con l'armonizzazione contabile.

La tecnica, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Il fondo pluriennale vincolato è, dunque, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate e le relative obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi, quindi, di un saldo finanziario (che non può che essere maggiore di zero) che garantisce la

copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo: di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria; rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. A regime, l'ammontare complessivo del Fondo è pari alla sommatoria delle singole così dette economie registrate nei capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati alla realizzazione di specifiche spese, appostati nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il fondo pluriennale vincolato è, dunque, un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che

diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (cronoprogramma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa, la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio, è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli aggiornamenti nel corso del tempo. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del cronoprogramma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

IL FPV VERRA' DETERMINATO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI – SI RIMANDA LA DETERMINAZIONE DEL FPV IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2023

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità'

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio

n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

L'ammontare della voce "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

Per quanto riguarda il primo aspetto (*addendi della media*) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (*individuazione del quinquennio storico*) l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stato quantificato dopo aver:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi rispetto alla somma degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie;
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state *accertate per cassa*, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al bilancio (allegato c), a cui pertanto si rinvia.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

FCDE	Risultato 2024	Risultato 2025	Risultato 2026
di cui FCDE di Parte Corrente	€ 17.529,60	€ 17.529,60	€ 17.529,60
di cui FCDE di Parte Capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 17.529,60	€ 17.529,60	€ 17.529,60

Elenco dei capitoli Rilevanti ai fini del FCDE

Il prospetto che segue riporta l'elenco dei capitoli di parte entrata che sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita'.

Capitolo	Descrizione	Risultato 2024	Risultato 2025	Risultato 2026
5.0	Accertamenti IMU anni precedenti - Anno 2017	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5.1	Accertamenti IMU anni precedenti - ANNI 2018 - 2022	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
32.0	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
33.0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00
34.0	Accertamenti TARI anni precedenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
502.0	Acquedotto comunale - proventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
504.0	Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
510.0	Servizio idrico - quota tariffa riferita al servizio degli impianti di depurazione a destinazione vincolata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Accantonamenti in fondi rischi

Tra le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione e nel corso della gestione, preme altresì rilevare l'attenzione sul Fondo rischi per contenziosi legali.

Il Fondo contenziosi è accantonato dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h. Tale principio prevede che "nel caso in cui vi sia contenzioso con significative probabilità di soccombenza, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi". Si è, pertanto, in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale l'ente non può impegnare alcuna spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, l'ente deve conservare l'impegno e non effettuare l'accantonamento per la parte impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, non debbono considerare tra le spese finali il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo contenziosi destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Ciò amplia la capacità di spesa degli enti permettendo, ad esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio. La possibilità di utilizzare l'avanzo di

amministrazione libero, destinato e vincolato riferito al precedente esercizio, permetterà di avere effetti positivi sugli investimenti.

Il quadro di riepilogo è stato predisposto prendendo in considerazione i dati contabili ed extra contabili più aggiornati al momento disponibili.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni reperibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Capitolo	Descrizione	Risultato 2024	Risultato 2025	Risultato 2026
3530	Fondo perdite società partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3540	Accantonamento fondo contenzioso e rischi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3550	Accantonamento per rinnovi contrattuali dipendenti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3570	Accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco	€ 2.208,00	€ 2.208,00	€ 2.208,00
3590	Accantonamento fondi art. 106 D.L. N. 34 - EMERGENZA COVID	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse accantonate nel risultato di amministrazione

Risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione

Altre considerazioni sui fenomeni monitorati

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Stanziamenti di entrata e attendibilita' delle previsioni

Le entrate dell'ente locale vengono rilevate nel bilancio preventivo aggregate secondo la fonte di provenienza (titoli) e la tipologia (categorie). I titoli delle entrate sono otto:

- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
- TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI
- TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
- TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
- TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
- TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI
- TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
- TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale.

Le note sviluppate nei successivi argomenti andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificarne gli stanziamenti dei rispettivi esercizi di competenza.

Titolo	descrizione	Stanziamento 2024	Cassa 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
	Fondo iniziale di cassa	€ 0,00	€ 1.441.636,79	€ 0,00	€ 0,00
	Avanzo di amministrazione Accantonato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Avanzo di amministrazione Finanziamento investimenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Avanzo di Amministrazione libero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Avanzo di amministrazione Accantonato - Finanziamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	FPV spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	FPV SPESE C CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	€ 811.000,00	€ 873.664,91	€ 811.000,00	€ 811.000,00
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 26.500,00	€ 26.725,09	€ 26.500,00	€ 26.500,00
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 145.150,00	€ 145.150,00	€ 145.150,00	€ 145.150,00
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 1.426.404,30	€ 1.559.844,22	€ 148.000,00	€ 148.000,00
Titolo 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 219.000,00	€ 219.000,00	€ 219.000,00	€ 219.000,00

Tributi

Iscritte al titolo 1, le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari, le compartecipazioni di tributi, i fondi perequativi delle amministrazioni centrali o della regione e/o provincia autonoma. Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

- *Tributi.* I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.* Saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.* Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Tipologia	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	€ 811.000,00	€ 811.000,00	€ 811.000,00
104 - Compartecipazioni di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Trasferimenti correnti

Si tratta di entrate iscritte al titolo 2.

Le previsioni di bilancio, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche, da famiglie, da imprese, da istituzioni

sociali private al servizio delle famiglie ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo.

In particolare:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Vengono previsti negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente sarà esigibile;
- *Trasferimenti UE.* Sarà accertabile nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente trasferimento; lo stanziamento sarà allocato, dunque, negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti.

Tipologia	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
103 - Trasferimenti correnti da Imprese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrate extratributarie

Rientra nel titolo 3 dell'entrata: la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni, i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti, gli interessi attivi, le altre entrate da redditi da capitale ed i rimborsi e altre entrate correnti.

Le previsioni di bilancio, salvo rare eccezioni, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece

il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;

- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie.

Tipologia	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 112.150,00	€ 112.150,00	€ 112.150,00
200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
300 - Interessi attivi	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
400 - Altre entrate da redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	€ 31.950,00	€ 31.950,00	€ 31.950,00

Entrate in conto capitale

Le risorse iscritte al titolo 4 sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale, i contributi agli investimenti, i trasferimenti in conto capitale, le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali, a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale.

Le previsioni di bilancio vengono formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio. In particolare:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale);
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla

riscossione del credito. Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;

- *Concessione di diritti* Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante;
- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione)*. In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale.

Tipologia	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
100 - Tributi in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200 - Contributi agli investimenti	€ 518.990,87	€ 48.000,00	€ 48.000,00
300 - Altri trasferimenti in conto capitale	€ 882.413,43	€ 75.000,00	€ 75.000,00
400 - Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
500 - Altre entrate in conto capitale	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

Riduzione di attività finanziarie

Il titolo 5 include l'alienazione di attività finanziarie, la riscossione di crediti a breve, medio e lungo termine oltre la voce residuale. Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile, applicando il principio generale della competenza potenziata.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività finanziarie.

Tipologia	Stanziamento 2024	Stanziamento 2025	Stanziamento 2026
100 - Alienazione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200 - Riscossione crediti di breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Accensione di prestiti

Rientrano nel titolo 6 gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti a breve termine, l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungotermine ed altre forme di indebitamento residuali. In particolare:

- *Assunzione di prestiti.* L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto;
- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti.

Tipologia	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
100 - Emissione di titoli obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200 - Accensione prestiti a breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
400 - Altre forme di indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Anticipazioni

Il titolo 7 comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. La previsione indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita al titolo 5 (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Tipologia	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti le donazioni, le sanatorie, gli abusi edilizi e le sanzioni, i condoni, i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, le entrate per eventi calamitosi, le alienazioni di immobilizzazioni, le accensioni di prestiti, i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" al provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Entrate non ricorrenti a spesa corrente	2024	2025	2026
Entrate da titoli abitativi edilizi	15000	15000	15000
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	10000	10000	10000
Recupero evasione tributaria	24000	24000	24000
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	1000	1000	1000
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			

Altre considerazioni sulle entrate

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

Stanziamenti di uscita e sostenibilita' delle previsioni

Le spese dell'ente locale vengono rilevate nel bilancio preventivo aggregate secondo la fonte di provenienza (titoli) e macroaggregati e per missione e programma.

I titoli delle spese sono sei:

- TITOLO I - SPESE CORRENTI
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
- TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
- TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI
- TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
- TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente.

Sono stati rispettati i limiti annui delle spese previsti dal D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n. 122, dal D.L. 95/12 convertito nella L. 135/12 e dalla L. 228/12, dal D.L. 21/06/2013 n. 69 e dal D.L. 66 del 24/04/2014.

Titolo	descrizione	Stanziamen to 2024	Cassa 2024	Stanziamen to 2025	Stanziamen to 2026
Titolo 1	SPESE CORRENTI	€ 942.575,88	€ 1.085.725,63	€ 942.205,93	€ 940.090,08
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.426.404,30	€ 1.878.166,40	€ 148.000,00	€ 148.000,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	€ 40.074,12	€ 40.074,12	€ 40.444,07	€ 42.559,92
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 219.000,00	€ 221.900,00	€ 219.000,00	€ 219.000,00

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente, le imposte e tasse, l'acquisto di beni e servizi, i trasferimenti correnti, gli interessi passivi, le spese per redditi da capitale, i rimborsi e le poste correttive delle entrate a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti. In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale dell'esigibilità. In particolare:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La somma è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto;
- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. La spesa relativa all'utilizzo di beni di terzi è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare;
- *Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti)*. Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni;
- *Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)*. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente

imputare all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;

- *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. E' stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti.

MacroAggregato	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
101 - Redditi da lavoro dipendente	€ 224.300,00	€ 224.300,00	€ 224.300,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00
103 - Acquisto di beni e servizi	€ 443.177,80	€ 444.817,20	€ 444.817,20
104 - Trasferimenti correnti	€ 169.410,00	€ 169.410,00	€ 169.410,00
105 - Trasferimenti di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
106 - Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
107 - Interessi passivi	€ 20.050,48	€ 18.041,13	€ 15.925,28
108 - Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
110 - Altre spese correnti	€ 54.237,60	€ 54.237,60	€ 54.237,60

Spese in conto capitale

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente, gli investimenti fissi lordi, i contributi agli investimenti, i trasferimenti in conto capitale ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale.

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera*. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa;
- *Adeguamento del cronoprogramma*. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale;
- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi*. Si tratta dell'erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume natura di un disinvestimento. Queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale.

MacroAggregato	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.425.404,30	€ 147.000,00	€ 147.000,00
203 - Contributi agli investimenti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
205 - Altre spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Incremento di attivita' finanziarie

Parliamo di operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie , concessione di crediti a breve, medio e lungo termine , con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie.

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale dell'esigibilità.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie.

MacroAggregato	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
301 - Acquisizioni di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
302 - Concessione crediti di breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
303 - Concessione crediti di medio-lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rimborso di prestiti

Questi stanziamenti vengono iscritti nell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari, dei prestiti a breve termine, dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti.

MacroAggregato	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
401 - Rimborso di titoli obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
402 - Rimborso prestiti a breve termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 40.074,12	€ 40.444,07	€ 42.559,92
404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
405 - Fondi per rimborso prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere che si contrappongono all'analogha voce, presente

al titolo 7 delle entrate del medesimo esercizio. L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Anche in questo caso si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni.

MacroAggregato	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025	Stanziamiento 2026
501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Spese ricorrenti e non ricorrenti

Le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi e seguendo per l'attribuzione della codifica quanto indicato nell'allegato 7 al D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni.

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti, le consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive ed atti equiparati, gli investimenti diretti, i contributi agli investimenti.

Altre considerazioni sulle spese**ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE****BILANCIO 2024**

CODICE	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIF. RISORSE ENTRATE
			4.500.100/878.1 878.3
10.05.2.202 / 3109	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI	18.000,00	
09.04.2.202 / 3402	MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA E FOGNARIA	5.000,00	
8.1.2.202 / 3257	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.000,00	
5.1.2.203 / 3758.1	CONTRIBUTO PER ENTI RELIGIOSI	1.000,00	
TOTALE		25.000,00	

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.**BILANCIO 2024**

CODICE	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIF. RISORSE ENTRATE
11.5.1.103 / 990	CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI	1.000,00	3.100.200 / 510

ELENCO DELLE SPESE INTERAMENTE COPERTE DA CORRISPONDENTI FINANZIAMENTI STATALI O REGIONALI E DA ALTRE ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE.

BILANCIO 2024

CODICE	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	RIFERIMENTO RISORSA ENTRATA
01.1.2.202 / 1882	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	47.000,00	4.300.1000 / 792
1.5.2.202 / 3120	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE COMUNALE	8.000,00	4.200.0100/792
08.01.2.202 / 3098	ACQUISTO TERRENI	20.000,00	4.200.0100/792
10.5.2.202 / 3115	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI – D.L. 160/2019 -	58.589,87	4.300.0100 / 785
9.4.2.202 / 3403	TUTELA BACINI IDROMINERALI	127.413,43	4.300.1000 / 851
3404		48.000,00	4.200.3000 / 882
10.5.2.202 / 3106	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INTERVALLIVO	680.000,00	4.300.1000 / 852
01.1.2.202 / 1886	INTERVENTI PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 (EX ART. 1, COMMI 29 E SS. L. 160/2019), LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024	50.000,00	4.200.0100/798
09.6.2.202 / 3405	INDIVIDUAZIONE E DISMISSIONE INNESTI ACQUE CHIARE DERIVANTI DA RETICOLI MINORI IN FRAZ. LOGO	315.000,00	4.200.0100 / 838
10.5.2.202 / 3117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA MONTI DI BREGLIA CONTRIBUTO B.I.M.	15.000,00	4.300.1000 / 785
01.8.2.202 / 1892	INTERVENTI PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.3"Adozione app IO" CUP J31F22001230006	2.568,00	4.200.0100 / 770
01.08.2.202 / 1893	INTERVENTI PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" CUP J31F22000880006	18.272,00	4.200.0100/ 771
01.8.2.202 / 1894	INTERVENTI PNRR M1C1 Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Misura 1.4.4" SPID CIE" CUP J31F22001220006	11.561,00	4.200.0100 / 772
TOTALE		1.401.404,30	

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore (D.Lgs.n.118/11). In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risultano correttamente calcolati (e stanziati a bilancio) il risultato di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Plesio, 01.02.2024

IL SINDACO

- Ing. Celestino Pedrazzini